

Contratto di assicurazione per Responsabilità Amministrativa per Colpa Grave per Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Società di capitali a partecipazione pubblica

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: Responsabilità Amministrativa Colpa Grave per Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Società di capitali a partecipazione pubblica

Compagnia: **AIG Europe S.A.**

Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo.

Sottoscritta da: **AIG Europe S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia**

Sede legale: Piazza Vetra, 17 20123, Milano, Italia.

Il presente documento è stato redatto unicamente per scopi informativi e offre una breve sintesi dei principali contenuti della Polizza Assicurativa. Si prega di consultare la Polizza AIG Responsabilità Amministrativa Colpa Grave per Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Società di capitali a partecipazione pubblica ed il relativo Certificato per maggiori dettagli sulla copertura offerta dalla polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Il pacchetto Assicurazione Responsabilità Amministrativa Colpa Grave per Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Società di capitali a partecipazione pubblica costituisce un'assicurazione per tenere indenne l'Assicurato da qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da responsabilità amministrativa e/o amministrativo contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti illeciti.



Cosa è assicurato?

- ✓ **Richieste di risarcimento**
Copertura per qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da responsabilità amministrativa e/o amministrativo contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti illeciti di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali
- ✓ Sono comprese nella garanzia le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato chieste di risarcimento
- ✓ Clausola "Claims Made", Periodo di garanzia retroattiva e Garanzia postuma
Tutte le coperture valgono per i sinistri denunciati per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'assicurazione indicato in polizza, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata nel Frontespizio di polizza (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'assicurato prima della data di stipulazione dell'assicurazione stessa.
Nel caso di morte dell'assicurato, l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo in cui l'assicurato risulta essere stato in copertura senza soluzione di continuità



Cosa non è assicurato?

- ✗ **Perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:**
danni corporali di qualsiasi tipo; attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti / Aziende della Pubblica Amministrazione e/o enti privati; atti od omissioni da parte qualsiasi degli assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza; responsabilità assunte volontariamente dall'assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente; la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra assicurato e contraente dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi; azioni od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente; azioni od omissioni dalle quali l'assicurato abbia tratto un arricchimento patrimoniale diretto o indiretto; azioni od omissioni per le quali l'assicurato sia stato condannato penalmente per uno o più reati contro la Pubblica Amministrazione; inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; calunnia, ingiuria, diffamazione; multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'assicurato; il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli; contestazioni scritte, procedimento

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

pendente o conclusi di natura civile, penale amministrativa o regolamentare, indagini, procedure arbitrali, di mediazione o altra procedura di risoluzione alternativa delle controversie di cui un assicurato abbia avuto notizia alla data di prima adesione e/o richieste di risarcimento scritte ricevute dall'assicurato antecedentemente alla stipula della presente assicurazione ossia la prima data di attivazione con AIG se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità; danni derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato

✘ Sanzioni Internazionali (OFAC)

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

✘ Qualora l'Ente di Appartenenza eserciti attività sanitaria:

danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria

✘ Danni o perdite patrimoniali seguenti:

danni materiali di qualsiasi tipo; smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel Frontespizio di polizza, per ciascun sinistro e in aggregato per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'assicurato nello stesso periodo

! Nel caso di corresponsabilità di più assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo sinistro, l'assicuratore per tale sinistro è obbligato fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza complessivamente fra tutti gli assicurati

! Nel caso di altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori, la presente polizza opera in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

- ! Nel caso l'assicurato dovesse acquistare, per lo stesso rischio, più coperture con AIG, la massima copertura sarà quella relativa alla polizza con il massimale più elevato
- ! Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'assicurato e/o le predette figure siano amministratori
- ! L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità personale dell'assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, AIG risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La copertura è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio al di fuori dei territori suindicati, ma limitatamente alle perdite patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare



Quali sono i miei obblighi?

- Devi dare comunicazione scritta di ogni aggravamento o diminuzione del rischio o variazione nella professione
- Devi comunicare per iscritto l'eventuale esistenza o successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio
- In caso di sinistro, devi darne avviso scritto ad AIG o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker indicato in polizza, entro 30 giorni
- Nel caso in cui per lo stesso rischio sussistano più polizze contratte con diversi assicuratori, dovrai denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno di essi il nome di tutti gli altri
- In caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa/Ente di appartenenza, nonché in caso di assunzione di nuovi incarichi oltre a quello dichiarato all'atto dell'adesione nel periodo di polizza, devi provvedere a comunicarlo tempestivamente, con adeguata documentazione



Quando e come devo pagare?

Devi pagare il premio per intero per il periodo assicurativo in corso nelle modalità indicate nel Frontespizio di Polizza



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è valida dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto ha durata massima di 18 mesi dalla data di perfezionamento senza tacito rinnovo



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954. Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225